REGOLAMENTO (CEE) N. 4088/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli addizionali agli accordi di associazione o di cooperazione tra, da un lato, la Comunità economica europea e, dall'altro, Cipro, Israele e la Giordania prevedono che le rose e i garofani beneficino, all'importazione nella Comunità, di dazi doganali preferenziali, entro il limite di contingenti tariffari aperti per l'importazione del complesso dei fiori freschi recisi della sottovoce 0603 10 della nomenclatura combinata, originari di tali paesi; che tale preferenza tariffaria è applicabile soltanto alle importazioni per le quali sono rispettate determinate condizioni di prezzo;

considerando che è opportuno riportare nel presente regolamento, da un lato, le condizioni di prezzo che devono essere osservate affinché le rose e i garofani importati possano beneficiare di un dazio doganale preferenziale e, dall'altro, le condizioni per la sospensione di tale preferenza tariffaria quando le condizioni di prezzo di cui sopra non sono più soddisfatte, nonché le condizioni per il suo successivo ripristino;

considerando che le condizioni di prezzo che devono essere rispettate per i prodotti importati sono stabilite in funzione dei prezzi comunitari alla produzione; che, tenuto conto delle fluttuazioni molto sensibili ed ad assai breve termine dei corsi dei prodotti in causa nella Comunità, è opportuno fissare i prezzi alla produzione per periodi di due settimane, sulla base di una media dei prezzi rilevati sui mercati rappresentativi nel corso dei tre anni precedenti, prescindendo tuttavia dalle fluttuazioni eccessive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità del complesso dei fiori freschi recisi della sottovoce 0603 10 della nomenclatura combinata, originari di Cipro, di Israele e della Giordania.

Articolo 2

1. Per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione di cui all'articolo 3.

Il prezzo del prodotto importato viene constatato sui mercati comunitari rappresentativi all'importazione, al lordo del dazio preferenziale.

2. Salvo caso eccezionale, il dazio doganale preferenziale è sospeso ed è reintrodotto il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione, ovvero

b) se, durante 5-7 giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello.

3. Il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

— di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione del paragrafo 2, lettera a),

— di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione del paragrafo 2, lettera b).

In mancanza di quotazioni disponibili, il dazio doganale preferenziale viene ripristinato se i corsi mancano per sei giorni lavorativi consecutivi a decorrere dall'applicazione effettiva della misura.

4. Per le importazioni in Spagna e in Portogallo dei prodotti originari dei paesi di cui all'articolo 1:

— il dazio doganale preferenziale applicabile risulta dalle condizioni particolari di applicazione degli accordi tra la Comunità e i paesi di cui all'articolo 1 a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo;

— durante il periodo di sospensione del dazio doganale preferenziale, il dazio applicabile risulta dall'applicazione degli articoli 75 e 243 dell'atto di adesione.

Articolo 3

1. Sono fissati, per ciascuno dei quattro prodotti di cui all'articolo 1, prezzi comunitari alla produzione, applicabili per periodi di due settimane. Essi sono fissati due volte all'anno, anteriormente al 15 maggio e anteriormente al 15 ottobre.

2. Per ciascuno dei quattro prodotti, il prezzo comunitario alla produzione è pari alla media dei prezzi alla produzione rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione durante il periodo corrispondente nei tre anni che precedono la data di fissazione di cui al paragrafo 1.

La media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo è stabilita escludendo i corsi che, secondo modalità da determinare, possono essere considerati eccessivamente alti o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate sul mercato.

Articolo 4

La Commissione segue regolarmente, sulla base delle informazioni che le sono periodicamente comunicate dagli Stati membri o di informazioni raccolte direttamente, l'evoluzione dei corsi dei prodotti importati, per ciascuna origine, sui mercati d'importazione e quella dei prezzi alla produzione sui mercati della Comunità.

Articolo 5

1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68 [1], le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

— la definizione dei prodotti di cui all'articolo 1;

— l'elenco dei mercati comunitari rappresentativi alla produzione e di quelli rappresentativi all'importazione;

— le informazioni che gli Stati membri le comunicano periodicamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2. Secondo la stessa procedura, la Commissione:

a) fissa i prezzi comunitari alla produzione, conformemente all'articolo 3;

b) secondo il caso, sospende il dazio doganale preferenziale e reinstaura il dazio della tariffa doganale comune, ovvero ripristina il dazio preferenziale. Tuttavia, negli intervalli tra le riunioni del comitato di gestione, tali misure sono adottate dalla Commissione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile ai prodotti originari di ciascuno dei tre paesi interessati a decorrere dall'applicazione del rispettivo protocollo addizionale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

[1] GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag 1.